

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 86/2009 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 86/2009 è aggiunta la seguente:

"a bis) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento, messe in atto per contrastare il fenomeno dell'usura".

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2019, n. 405

Proponenti:

Consiglieri Bugetti, Anselmi, Marras, Monni, Capirossi, Nardini, Bezzini, Bugliani, Niccolai

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 27 novembre 2019

Approvata in data 4 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 58/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-

to del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 74

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualità dell'aria ambiente

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente "PRQA". Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 9 del d.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

2. Presso diverse zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto NO₂;

3. Il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite giornalieri di PM10 (50µ/m³ da non superare più di trentacinque volte in un anno civile) e annuali (40 µ/m³) stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (n. 2014/2147) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia;

4. In merito al superamento di tale limite relativo al materiale particolato PM10, le zone interessate del territorio toscano sono: la IT0907 (zona di Prato - Pistoia) e la zona IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) che presentano anche caratteristiche orografiche e climatiche tali da poter interferire con il raggiungimento del rispetto del valore limite di qualità dell'aria;

5. Nel 2018 la zona "Prato-Pistoia" risulta aver rispettato i limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre nella zona "Valdarno Pisano e Piana Lucchese" permangono valori di PM10 con limiti di concentrazione al di sopra della soglia consentita dalla direttiva.

6. Per le aree di superamento Valdarno Pisano e Piana Lucchese e "Prato-Pistoia", dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) emerge che la causa principale di tali superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto;

7. Al fine di contribuire a ridurre la principale fonte di produzione di PM10, così come emerso dallo studio PATOS, sarà incentivata la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni;

8. Il 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per non aver rispettato, tra il 2010 e il 2017, il valore limite annuale di biossido di azoto NO₂ (40 µg/m³), stabilito all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (2015/2043) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Toscana, Sicilia;

9. In merito al superamento di tale valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂), la zona interessata è la IT0906 (Agglomerato di Firenze), limitatamente alle centraline di stazione di tipo urbana traffico della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, denominate FI-Gramsci e FI-Mosse, ubicate nel Comune di Firenze; mentre tutte le stazioni di fondo presentano valori ampiamente entro i limiti;

10. Il valore annuale è stato di 59 µg/m³ per il 2010 (quando la detta zona era ancora identificata come zona IT 0901); in seguito, ossia dopo la modifica della zona in IT0906 (agglomerato di Firenze), detto valore è stato di 103 µg/m³ per il 2011, 82 µg/m³ per il 2012, 62 µg/m³ per il 2013, 65 µg/m³ per il 2014, 63 µg/m³ per il 2015, 65 µg/m³ per il 2016 e 64 µg/m³ per il 2017;

11. Nel 2018 i valori di concentrazione di biossido di azoto registrati dalle stazioni della rete regionale hanno evidenziato che il limite sulla media annuale di NO₂ è stato superato dalla sola stazione di tipo urbana traffico denominata FI-Gramsci, ubicata nel Comune di Firenze, con una media annuale di 60 µg/m³; mentre la stazione FI-Mosse è rientrata entro i valori limite;

12. La stazione di FI-Gramsci rappresenta quindi il punto di maggiore criticità (hot spot) in Toscana; la rappresentatività di tale stazione è da ricondurre ad una fascia di alcune centinaia di metri lungo il percorso, di alcuni chilometri, dei viali di circonvallazione relativamente alla parte che si snoda dalla porta medievale di ingresso alla città verso Arezzo (Piazza Beccaria) a quella verso Prato (Porta al Prato);

13. Nella zona “Agglomerato di Firenze”, la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO₂ deve ritenersi legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni “exhaust” dei veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5, che si stima contribuiscano rispettivamente per il 15, 29 e 34 per cento (per un totale complessivo pari al 78 per cento) alle emissioni di biossido di azoto NO₂ derivanti da traffico - secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017 – con la conseguenza che nella zona “Agglomerato di Firenze” si deve prevedere, in modo graduale, il blocco del traffico per i veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5;

14. Il 9 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con la quale sono state individuate le aree di superamento “Agglomerato di Firenze”, “Piana lucchese” e “Piana Prato-Pistoia”, per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all’elaborazione e all’adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

15. Il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di “portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato PM₁₀ entro il 2020” mediante la realizzazione di una serie di specifici interventi;

16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell’aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di superamento dei valori limite e dell’entità dei superamenti per il PM₁₀ e il biossido di azoto NO₂, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata (procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2043 in fase di ricorso art. 258 TFUE) per cui risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile;

17. A tal fine il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione Toscana, all’interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e del contrasto all’inquinamento atmosferico;

18. Per dare attuazione al suddetto accordo, occorre prevedere specifiche misure rafforzative del PRQA, con particolare riferimento all’istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente

inquinanti nei comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂);

19. Considerata la necessità di provvedere urgentemente al fine di rispettare gli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualità dell’aria ambiente

1. Nelle more della modifica del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, la Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, approva con deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, per quanto attiene al territorio regionale.

2. Le misure di cui al comma 1 prevedono l’istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d’infrazione in cui non siano rispettati i valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010.

3. I comuni il cui territorio è interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) e attuano le misure di cui alla deliberazione prevista al comma 1 entro i termini previsti dalla deliberazione stessa.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.

5. Il PRQA è adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro il 31 ottobre 2021. L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano regionale alle misure stesse.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 novembre 2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 novembre 2019, n. 417

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 dicembre 2019

Approvata in data 4 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 59/2019 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 75

Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Contributi per progetti pilota

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Norma finale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. Consumare prodotti originari del territorio identifica una politica economica che predilige il prodotto locale garantendo un risparmio nel processo di trasporto per ciò che attiene sia la riduzione di gas nocivi all'ambiente, sia la riduzione dei costi dovuti ai numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento.

2. È importante aumentare il livello di consapevolezza dei fruitori del servizio di refezione scolastica, alunni e loro famiglie, attraverso l'elaborazione di azioni e interventi mirati all'informazione e sensibilizzazione per una corretta alimentazione, comprensiva di prodotti della tradizione locale.

3. La Regione intende attribuire incentivi economici ai soggetti pubblici che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di mensa scolastica, anche al fine di far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione stessa e di promuovere l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, allo scopo di diffondere la corretta educazione alimentare, la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari toscane e la lotta allo spreco alimentare, promuove il consumo di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari toscani a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nell'ambito dei servizi di refezione scolastica nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 2

Definizioni